Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Famiglia, generazioni e società

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE DI SUSSIDI NEL QUADRO DEL CREDITO «DIRITTI DEL FANCIULLO» - Valide per i contratti di sovvenzionamento conclusi dal 2018

Credito «Diritti del fanciullo»

Con il credito «Diritti del fanciullo» la Confederazione si impegna a far conoscere la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e a coordinarne l'attuazione in Svizzera. Essa può finanziare mediante contratti di sovvenzionamento attività regolari di organizzazioni senza scopo di lucro attive nell'ambito dei diritti dei minori a livello nazionale o di regione linguistica. Il credito «Diritti del fanciullo» ammonta a circa 190 000 franchi e viene rinnovato dal Parlamento ogni anno.

Gli aiuti finanziari provenienti da questo credito sono soggetti alla legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (RS *616.1*) e all'ordinanza dell'11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti dell'infanzia (RS *311.039.1*).

Termine d'inoltro e vie legali

Termine d'inoltro delle richieste di sussidi: **30 giugno dell'anno precedente al periodo contrattuale richiesto**
Forma d'inoltro: **via posta**
Le vie legali sono disciplinate dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

Condizioni per il finanziamento mediante contratti di sovvenzionamento

Requisiti minimi di contenuto (scopo dell'organizzazione)

Le attività regolari dell'organizzazione devono essere…
- □ …inerenti al coordinamento dell'attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e/o
- □ …compatibili con l'applicazione dell'articolo 42 della stessa (divulgazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo).

Requisiti minimi di forma secondo l'ordinanza (RS *311.039.1*) e la legge sui sussidi (RS *616.1*)

- □ L'organizzazione richiedente deve essere privata, senza scopo di lucro e attiva a livello nazionale o di regione linguistica.
- □ Le attività regolari dell'organizzazione devono favorire i contatti e la collaborazione tra attori pubblici e privati.
- □ Le attività regolari devono avere un effetto duraturo.
- □ Le attività regolari devono essere attuate a livello nazionale o perlomeno di regione linguistica.
- □ L'organizzazione e le sue attività regolari devono poter essere finanziate almeno al 50 per cento con altri mezzi (non della Confederazione).
- □ Le attività regolari devono servire alla *prevenzione*, alla *sensibilizzazione*, all'*informazione*, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze o all'acquisizione di nuove conoscenze.
- □ Deve essere prevista una verifica dell'efficacia delle attività regolari.
- □ Devono essere considerate le esperienze derivanti da attività precedenti dell'organizzazione o quelle di esperti.
- □ La richiesta deve essere sufficientemente motivata (incl. lo sviluppo delle prestazioni che si mira a sostenere con i sussidi).

Valutazione delle richieste

Se la richiesta soddisfa i requisiti minimi, si passa alla sua valutazione, basandosi sui criteri seguenti:

- □ L'organizzazione che inoltra la richiesta possiede solide conoscenze sulle questioni legate ai minori ed è riconosciuta dagli specialisti, dalle organizzazioni private e dai servizi pubblici. L'UFAS si

riserva il diritto, se necessario, di chiedere il parere di un'altra organizzazione e/o servizio pubblico che operano nello stesso ambito.

- □ Il sussidio è destinato principalmente al finanziamento delle attività regolari; in casi eccezionali, su istanza motivata del richiedente, può essere utilizzato per finanziare la creazione o il consolidamento delle strutture organizzative necessarie.
- □ Gli obiettivi delle attività regolari previste sono motivati a livello strategico e sono nell'interesse della Confederazione.
- □ L'opinione pubblica e le cerchie interessate sono informate sulle attività regolari e sui loro risultati.

Documenti necessari

- □ Modulo di richiesta ufficiale per un contratto di sovvenzionamento
- □ **Preventivo annuale** dettagliato e **commentato**
- □ Copia degli **statuti vigenti** dell'istituzione responsabile
- □ Estratto conto o rapporto annuale/**rapporto di attività** dell'anno precedente
- □ Se si tratta della **prima richiesta:** documentazione e documenti strategici relativi all'organizzazione

Pianificazione per un contratto di sovvenzionamento

Il credito «Diritti del fanciullo» viene accordato annualmente alla fine di dicembre dell'anno precedente dal Parlamento federale e ha la durata di un anno civile. Non è possibile costituire riserve per gli anni futuri. Le trattative per i contratti di sovvenzionamento devono avvenire prima dell'inizio del periodo contrattuale.

Contratti di sovvenzionamento												
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Anno precedente al periodo contrattuale richiesto												
Inoltro della richiesta												
Valutazione della richiesta												
Trattative contrattuali												
Conclusione del contratto												
Anno X (durante il periodo contrattuale)												
Inoltro del preventivo annuale												
Inoltro del rapporto annuale												
Inoltro del rapporto di controlling												
Colloquio di controlling												

Persona responsabile

Michelle Jenni

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Effingerstrasse 20
CH-3003 Berna
Tel. +41 58 462 55 64
michelle.jenni@bsv.admin.ch
www.ufas.admin.ch

Berna, settembre 2017